

Verbale di Accordo

Addì 15 luglio 2014, in Roma presso la sede di Unindustria – Confindustria Roma

tra

il Gruppo Sky Italia, costituito da SKY Italia Srl e SKY Italia Network Service Srl, assistito da Unindustria – Confindustria Roma,

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali, unitamente alle RSU delle suddette Aziende.

Premesso che :

- nel Verbale di Accordo del 12 Dicembre 2012 le Parti hanno concordato di ampliare le ipotesi di applicabilità del contratto di somministrazione a tempo indeterminato previste dalla Legge, come istituto alternativo e/o sostitutivo dei contratti di lavoro autonomo, come bacino privilegiato per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, in applicazione dell'art.2, comma 3, lettera i), D.Lgs. n.276/2003;
- in tal senso, le Parti hanno integrato le ipotesi di applicabilità del contratto di somministrazione a tempo indeterminato per le attività di broadcasting operations, di pianificazione strategica ed operativa e gestione dei palinsesti dei canali televisivi e si marketing, analisi di mercato organizzazione e supporto della funzione commerciale per le attività di vendita di spazi pubblicitari;
- l'Azienda ha comunicato alle OO.SS. che il numero di contratti di somministrazione a tempo indeterminato attivati per le attività di cui sopra dalla data dell'accordo (12 Dicembre 2012), ad oggi sono numero 28;
- l'Azienda, per le stesse finalità di cui all'accordo del 12 Dicembre 2012, ha confermato la propria disponibilità ad utilizzare tale tipologia contrattuale per la riqualificazione modale e giuridica di ulteriori contratti di lavoro autonomo già operanti in ambito commerciale e televisivo;

tutto ciò premesso, le Parti hanno concordato quanto segue.

A parziale integrazione e modifica di quanto previsto dall'accordo in data 12 Dicembre 2012, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera i), D.Lgs. n.276/2003, le Parti stabiliscono quanto segue :

1. il contratto di somministrazione a tempo indeterminato potrà essere utilizzato per attività di promozione commerciale e vendita – sia direttamente che tramite coordinamento di altri soggetti - dei prodotti e servizi Sky presso spazi dedicati nell'ambito di punti di vendita di terzi, localizzati su tutto il territorio nazionale, con gestione di tutte le attività ausiliarie connesse di natura tecnica ed amministrativa; per tali attività, l'Azienda conferma l'intenzione di procedere complessivamente a circa 220 per l'attività sopra specificata, indicativamente nel periodo compreso tra il mese di Luglio 2014 ed il mese di Giugno 2015;
2. con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo e diversamente da quanto stabilito dall'accordo in data 12 Dicembre 2012, il contratto di somministrazione a tempo indeterminato non potrà essere ulteriormente utilizzato per le attività di broadcasting operations, relative alla emissione e messa in onda del segnale televisivo, sia reale che simulata, al monitoraggio ed alla gestione e codifica dello stesso (Playout - Ingest - Toc) ed alle attività di gestione dei materiali audio-video relative al controllo qualità, all'assemblaggio, alla videoteca ed alle lavorazioni adult (CQ – Tape Preparation – Library);
3. le Parti si incontreranno entro il mese di Settembre 2014 per affrontare il tema più complessivo del mercato del lavoro;
4. la percentuale di ricorso alla *somministrazione a tempo indeterminato* non potrà superare il 10% dell'organico del Gruppo Sky con contratto tempo indeterminato.

Il personale contrattualizzato con *somministrazione a tempo indeterminato*, che avrà gli stessi trattamenti contrattuali del personale dipendente di Sky, costituirà bacino privilegiato per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Le Parti si incontreranno entro il prossimo anno e, comunque, in caso di recesso del contratto commerciale tra Sky e la società di somministrazione per effettuare una verifica circa la coerenza del ricorso alla *somministrazione a tempo indeterminato* con la riduzione dei contratti di lavoro autonomo.

Le Parti convengono che quanto definito in questo capitolo ha carattere sperimentale e che si incontreranno a Giugno 2015 per verificare la possibilità di superare tale sperimentaltà; quest'ultima eventualità non inciderà di per sé sui rapporti di lavoro del personale in somministrazione a tempo indeterminato in corso di esecuzione.

Inoltre, le Parti confermano quanto segue.

Controllo a distanza

Le Parti si incontreranno entro la fine del corrente mese di luglio presso la sede di Sestu per concludere il percorso, iniziato con la Commissione tecnica bilaterale, relativo alla introduzione del sistema Iride, esclusivamente finalizzato al miglioramento qualitativo del servizio ai clienti.

Profili orari il personale part time presso la sede di Sestu

Le Parti proseguiranno, entro la fine del corrente mese di luglio, gli incontri presso la sede di Sestu per definire le modalità dell'incremento orario per il personale con orario a tempo parziale a fronte di dimissioni di lavoratori riscontrate dall'Azienda, di cui all' accordo aziendale dell' 8 Febbraio 2013 e del verbale di intesa del 19 marzo 2013.

Infine, l'azienda conferma la disponibilità ad un incontro sindacale, con la partecipazione dei vertici aziendali, sull'assetto complessivo della società e degli andamenti e prospettive economiche e produttive, da tenersi entro il prossimo mese di settembre.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Unindustria – Confindustria Roma

Per il Gruppo Sky Italia

Per la SLC CGIL

Per la FISTEL CISL

Per la UILCOM, UIL

Per le RSU

Conf. Unica

Daniello Delincio

Alessandro

Monaco

Monaco

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL

UILCOM, UIL